

Nuovi criteri per la residenza fiscale di società ed enti

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 3 Luglio 2024

I nuovi criteri di collegamento in base ai quali una società o un ente giuridico in generale debba considerarsi a tutti gli effetti residente in Italia. L'attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale introduce due nuovi diversi parametri ai fini della determinazione della residenza fiscale delle persone giuridiche: sede legale e sede direzione effettiva.

Residenza fiscale di società ed enti nella riforma fiscale internazionale: le modifiche normative


La precedente formulazione del comma 3 dell'art. 73 del D.P.R. 22.12.1986, in vigore **sino al 31 dicembre 2023**, considerava **residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta avessero:**

- la sede legale, ovvero;
- la sede dell'amministrazione, ovvero;
- l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Con la riforma sono stati **soppressi i riferimenti alla sede dell'amministrazione ed all'oggetto sociale**. Gli

interventi, si legge nella Relazione tecnica,

rappresentano un adeguamento alla prassi internazionale e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, al fine di dare maggiore certezza giuridica. L'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 27.12.2023, prevede, a **partire dal 1° gennaio 2024**, che:



“...Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente

riguardanti la società o l'ente nel suo complesso...”^[1]

I tre criteri di collegamento ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società e degli enti, dunque, sono tra loro alternativi:

- la sede legale nel territorio dello Stato;
- la sede di direzione effettiva;
- la gestione ordinaria in via principale.

La lett. b) dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. n. 209/2023, coordina altresì il testo del comma 5-ter, dell'art. 73, dedicato alla presunzione di esterovestizione, all'intervenuta rivisitazione dei criteri di collegamento per determinare la residenza fiscale eliminando il riferimento alla sede dell'amministrazione. Come noto, la norma, dettata in materia di società controllate e collegate, trova applicazione con riferimento a società o enti esteri che: - controllano direttamente, attraverso un vincolo partecipativo, società trust o enti residenti, caratterizzati dal requisito della commercialità; - sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti o sono amministrati, in prevalenza, da persone residenti. **A partire dal 1° gennaio 2024, l'inversione dell'onere della prova a favore dell'Amministrazione finanziaria considera...**

“...residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del Codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- a. *sono controllati, anche indirettamente, ai sensi d*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento